

Archivio parrocchiale di Cavalese
Protocollo del notaio Alessandro Giovanelli¹
ff. 117r/v, 118r/v, 119r/v, 120r

**Compromesso e sentenza arbitrare per mancata consegna di una partita di legname
Cava lese, martedì 18 maggio 1593**

**Compromesso volontariamente fatto
tra li signori Gieronimo Motta² et ser Zuan Batta Someda³ da una parte
et ser Iacom Partel de Zian de Theser da l'altra parte.**

Nel nome de Christo nostro signor sia, amen. Ne l'anno de nostra salute milli cinquecento et novanta trei, indiction sexta, in giorno de marti li desdotto del mese de magio, in Cavales della val de Fiemme, diocese de Trento, ne la stua grande della casa de messer Serafin Gioannelli, hosto in Cavales⁴. Alla presentia de mastro Alessandro Chathaneo cercicho de Norssia⁵, de messer Marcho fiol del magnifico signor Simon Barbi, capitano de Segunzan⁶, et de mastro Lucha chaligar de Badia habitante a Predazzo, testimoni pregati.

Livi nel medemo logo et alla sudetta presentia è stato esposto et narato come vertiva litte et differentia tra li nobili et magnifici signori merchanti, il signor Gieronimo Motta da Lover, distretto de Bergamo, et il signor Gioan Battista Someda de Primiero, in nome del nobile et magnifico signor Giovanni Someda merchante in Primiero da una parte dimandando; et ser Iacom Partel⁷ de Zian de Theser⁸ da l'altra parte se deffendendo.

Qual litte et differentia era talle, imperoché li prenominati signori merchanti dimandavano dal predetto ser Iacom Partel essere pagati et satisfati del pretio de *boroni* cento et settantacinque. Qualli detto ser Iacom ad essi signori merchanti deve dar in suplemento de *boroni* trecento, ad essi signori merchanti promissi⁹, come hano ditto apparere di tal promission per un scritto tra esse parte celebrato, adì et solemnità come in quello. Cioè dimandavano il pretio di detti *boroni* in ragion de rhainesi quatro per cadaun *boron*¹⁰, detrato pretio il costo de la tratta, del Lentgelt¹¹, della condotta et de altre spese che avevano a condur simil legnami in presa¹². Et ciò stante che

1 Le notizie sul notaio Alessandro fu Gian Giacomo Giovanelli sono riportate a nota 1 del documento pubblicato nel mese di febbraio 2008.

2 Non ho notizie di questo mercante bergamasco di Lovere.

3 Sugli imprenditori e mercanti di legname Giovanni e suo figlio Giovanni Battista Someda vedi quanto scritto a nota 5 del documento pubblicato nel mese di febbraio 2008.

4 È il fratello del notaio Alessandro, nella cui osteria si sono scritti molti documenti importanti per Fiemme. Anche la signora Maddalena, madre di Alessandro e Serafino, detta *cembrana* per via della provenienza del marito Giovanni Giacomo da Fadana di Cembra, è indicata nei documenti come *hostessa*.

5 Da altri documenti si sa che era un *chirurgo* o *cerusico*, parola che lo scrivente notaio ha storpiato.

6 La Giurisdizione di Segonzano era vescovile, ma nel corso dei secoli ebbe molte traversie per via delle pretese dei conti del Tirolo. A quest'epoca ne era infeudata la nobile famiglia *a Prato*.

7 È una delle prime attestazioni di questo cognome in Fiemme, che a Ziano è anche un toponimo.

8 Dizione corretta, perché a quest'epoca si trattava ancora di *masi di Ziano*, centro abitato che divenne una effettiva Regola a sé stante nel 1782, come Panchià, col distacco dalla Regola di Tesero.

9 Quindi il boscaiolo Giacomo Partel di Ziano aveva sottoscritto un contratto di consegna di 300 *boroni*, di cui solo 125 erano stati effettivamente consegnati.

10 Visti i prezzi concordati nel documento pubblicato nel mese di febbraio 2008, la richiesta dei mercanti di avere dal Partel 4 *ragnesi* netti per ogni *borone* era strozzinaggio puro, dato che lui ne avrebbe ricevuto, consegnando la partita intera, 420! Infatti il Partel, secondo i mercanti, avrebbe dovuto versare loro 700 *ragnesi*, una somma corrispondente a quest'epoca a circa 5 anni di lavoro di un maestro artigiano.

11 Era il dazio dovuto per la tratta.

12 Termine che si ritrova già in antichi documenti per indicare il luogo di accatastamento del legname al fine della sua messa in acqua.

nel scritto tra dette parte celebrato, detto ser Iacomo si è obligato per patto espresso che, non pagando alli signori merchanti la summa integrale de *boroni* trecento conforme al scritto, che al' hora et in tal caso debia detto ser Iacom ad essi signori merchanti pagar quelli legnami, che mancherano alla sudetta summa, per quel tanto che essi signori merchanti li haveriano potuti vender in presa su le giare de l'Avise¹³, detrato il costo come de sopra. Et così detti signori merchanti dicevano che haveriano venduto talli *boroni* per rhainesi 4 l'uno delle misure descritte nel scritto. Et per ciò dimandavano da esso ser Iacomo essere satisfati di detto pretio per detti *boroni* 175, che li manchavano al supplemento delli *boroni* 300.

Et all'incontro ser Iacomo Partel, deffendendosi, confessava il scritto et patti fatti con li signori merchanti per causa delli 300 *boroni* per lui a loro promessi. Et diceva haver ancho preparato il numero intiero delli trecento *boroni*, secondo la sua promessa, ma non haverli potuti condur fuori delli boschi per le molte neve che erano venute questa invernata proxime passata.¹⁴ Et per questo dimandava dilation et termine all'adaquation del 1594, offerendosi all' hora di satisfar compitamente quanto era tenuto; et ancho si agevava del pretio di legnami, dicendo non poter star saldo al detto pretio et dimandava che li fusse chressuto quel tanto che fusse honesto secondo l'uso de merchantia¹⁵.

Alle quali cose, replicando, li signori merchanti non consentivano ad alcuna dilation o termini, ma dimandavano come di sopra, dimandando che li fussero dal sudetto Partel refati li dani, spese et interessi che hano patiti et patischano per tal causa.

Sopra le qual cose dette parte litigavano insieme avanti al spettabile signor vicario de Fieme¹⁶. Perhò le parte predette, a persuasion de communi amici, et non volendo litigar insieme ma schivar le spese et altri incomodi che succedono delle litte, concordemente et senza discrepantia hano renuntiato alla litte predetta et sopra detta litte et differentia et sopra le cose dependute da quella si sono compromesse et hano fato compromesso ne l' egregio messer Bartholomio d'Alberto notaro de Theser¹⁷ et in me Alessandro Gioannelli notaro infrascritto... [formulario giuridico].

Sentenza arbitrale

Noi Bartholomio d'Alberto, notaro de Theser, et Alessandro Gioannelli, notaro de Cavales, arbitri, arbitratori, compositori et communi amici eletti et assumpti per et intra: li nobili et magnifici signori merchanti, il signor Gieronimo Motta de Lover, distretto de Bergamo, et il signor Giovan Battista Someda de Primier, intervenendo in nome del magnifico et nobile signor Giovanni Someda suo padre, merchante in Primier, da una parte; et ser Iacomo Partel de Zian de Theser da l'altra parte; ad arbitrar, arbitramentar, laudar, sententiar et componer sopra la litte et differentia vertente tra dette parte per causa et occasione, come nel compromesso in noi per esse parte il di et logi fato, scripto per mi Alessandro arbitro et notaro infrascritto.

- Havendo prima visto et inteso detto compromesso per esse parte in noi fato;
- et havendo vista l'authorità et potestà in quello a noi concessa;
- et havendo intesa la dimanda et instantia fata per li signori merchanti al detto ser Iacom Partel;
- et havendo intesa la risposta del sudetto ser Iacom;

13 L'accatastamento del legname al termine della fluitazione sull'Avio, pronto per la vendita e/o per la successiva fluitazione sull'Adige, avveniva, come è noto, ai *vodi* di Lavis.

14 Pertanto sappiamo che nell'inverno 1592/93 vi furono abbondanti neviccate. Nel contratto pubblicato nel mese di febbraio 2008 una apposita clausola teneva conto dell'eventuale mancanza di neve durante l'inverno 1592/93, che evidentemente non c'è stata.

15 Quindi, secondo il Partel, anche il prezzo concordato per ogni tronco non era corretto, perché inferiore rispetto a quello corrente di mercato; però chissà perché l'aveva a suo tempo accettato!

16 Il vicario ossia giudice vescovile in carica era da poco tempo Giovanni Baldironi di Cavalese.

17 Si tratta del notaio Bartolomeo fu Salvatore Alberti di Tesero (1545 circa – 1616), nonno del noto pittore ed architetto don Giuseppe Alberti (Tesero 1640 – Cavalese 1716).

- et havendo visto il scritto tra dette parte celebrato per causa delli trecento boroni promessi dar per il Partel alli signori merchanti;
 - et havendo viste et intese tutte le dimande, risposte, repliche et tripliche de ambedue le parte;
 - et intese le parte insieme et separatamente;
 - et finalmente havendo viste et intese tute quelle ragion qualle detto Partel avanti de noi a bocha et in scriptura insieme et separatamente hano voluto dir, produr et allegar;
 - et viste le cose da veder et consideratele cose da considerar;
 - desiderando esse parte che la presente nostra sententia, overo laudo, sia proferita; il nome de Christo nostro signor repetito, dal qual ogni bon iudicio procede;
- disemo, sententiamo, laudamo, arbitramo et arbitramentamo et amicabilemente componemo come sequitta.
1. Che dette parte siano et esser debiano boni et veri amici et insieme schambievolmente servirsi et non desservirse.
 2. Che detto ser Iacomo Partel, da qui per tutta l'adaquation del presente anno, debia dar et consignar alli signori merchanti tutti quelli legnami che lui potrà havere et ritrovare. Et ciò in execution del scritto delli trecento *boroni* tra dette parte celebrato, secondo le misure e patti contenuti in detto scritto.
 3. Che detto ser Iacomo Partel, da qui per tutta l'adaquation proxime futura de l'anno 1594, debia dar et effettualmente consignar alli sudetti signori merchanti il restante delli trecento *boroni* che lui resterà ultra il numero già consignato, et ultra quelli che consignerà anchora all'adaquation del presente anno. Et ciò ancho con tutti li patti, misure et conditioni descritte nel precitato scritto delli trecento boroni.
 4. Che detti signori merchanti debiano al sudetto ser Iacomo bonificar et compensar, nelli loro conti, li pretii infrascritti per li legnami che già hano hauti et riceuti dal sudetto ser Iacomo, et che per l'avenir riceverano, sicome è stato dechiarato. Cioè:
 - per chadaun *boron* de pè mezo¹⁸ in su cioè della quallità et misure descritte nel scritto, lire sette¹⁹, cioè charentani ottantaquattro de dinari tirolesi;
 - et per cadaun *refuso* et *boron* sotto pe mezo, sino a pè palmo²⁰, charentani quarantadoi;
 - et rhainesi vinticinque per cadaun centenaro de *bore* delle misure come nel scritto²¹.
 5. Che per tutto quello detti signori merchanti dimandar et consequir potevano, puoteno, over per l'avenir potessero da detto ser Iacomo per non haver lui il presente anno consignato alli signori merchanti li legnami integralmente, secondo la sua promessa et obligatione contenuta nel scritto, detto ser Iacomo debia dar et consignar alli signori merchanti all'adaquation del 1594 sei *boroni* da pè mezo in su che non sieno né rotti né marci.
 6. Che se detto Partel, da qui per tutta l'adaquation proxime futura del 1594, non darà et consignerà alli signori merchanti integralmente il restante et suplemento delli trecento *boroni*, come di sopra è stato dichiarato, all'ora et in quel caso detto Partel sia tenuto a dar et pagar effettualmente in prompti dinari, et non in altri pagamenti contra la volontà delli signori merchanti, ad essi signori merchanti rhainesi doi per chadaun *boron* che mancherà de consignar²². E per il pretio delli legnami che non saranno stati consignati per esso Partel, detti signori merchanti possano et valiano satisfarssi sopra li beni di detto

18 Poiché il piede di Fiemme misurava cm 34,89 circa, il diametro di un piede e ½ corrispondeva a cm 52,34 circa.

19 Si ricorda che all'epoca con 5 lire si formava 1 fiorino del Reno o *ragnese* e che una lira era divisa in 12 carantani.

20 Non si conosce la misura del *palmo*, probabilmente pari a circa 10 cm; pertanto un *refuso* o *boron* sotto misura aveva un diametro compreso fra 43 e i 52 cm circa.

21 La *bora*, come già visto, era un tronco di diametro compreso fra i 35 ed i 43 cm circa. Qui la si paga con 25 *ragnesi* per ogni blocco da 100, per un controvalore di 15 carantani l'una; decisamente un buon prezzo!

22 Quindi gli arbitri dimezzano la richiesta dei mercanti: da 4 a 2 *ragnesi*.

ser Iacomo, overo della sua sigurtà, in ellection delli signori merchanti et con la deffalchation del tertio, in ragion de rhainesi doi per *boron*, senza figura overo strepito de ragion et solemnità de processo.

7. Che detto Iacomo Partel, da qui a giorni trei prossimi futuri, debia presentar alli signori merchanti una persona idonea che si costituischa per lui sigurtà et principal per attendere, mantener et osservar tutto quello che si contiene nella presente sententia et laudo.
 8. Che compitta l'adaquation del 1594 et havendo il Partel per la parte sua adimpito al obli-gho suo, conforme la presente sententia et laudo, detti signori merchanti siano tenuti et debiano far ad esso Partel il compì pagamento²³ de quello gli resterano debitori conforme al scritto altre volte nominato.
 9. Che li signori merchanti debiano pagar senza dano del Partel tutte le spese che sono state fate per causa della presente differentia. [segue il formulario giuridico conclusivo]
- Ego Alexander Joannellus notarius et arbiter suprascriptus rogatus scripsi et in fidem etc.

Sintesi dell'atto

Controparti:

1. Girolamo Motta di Lover (BG), mercante;
Giovanni Battista Someda di Primiero, a nome del padre Giovanni Someda di Primiero, mercante;
2. Giacomo Partel di Ziano, impresario boscaiolo.

Arbitri:

1. notaio Bartolomeo Alberti di Tesero;
2. notaio Alessandro Giovanelli di Cavalese.

Vertenza

Il Partel si era impegnato a consegnare ai due mercanti, per l'adaquatione del 1593, 300 *boroni* a misura prestabilita. Alla data fissata per la consegna ne ha pronti solo 125. I due mercanti, a termini di contratto, richiedono il pagamento dei danni, quantificando la richiesta in fiorini 4 per ogni *borone*, prezzo che, secondo loro, avrebbero incassato a Lavis dopo aver detratto tutte le spese.

Il Partel si offre di consegnare altri *boroni* fino al termine della messa in acqua e di consegnare il resto l'anno seguente. Infatti il legname era stato tutto approntato nel bosco, ma non lo si era potuto trasportare sulle rive dell'Avisio a causa della gran quantità di neve caduta, tale da impedire il lavoro. Inoltre chiede che venga rivisto il prezzo a lui promesso, perché inferiore a quello corrente e insufficiente a pagare le spese affrontate.

Sentenza

I due arbitri danno sostanzialmente ragione al Partel, ritenendo le richieste dei mercanti esose.

1. Il Partel consegnerà la maggior quantità di legname possibile durante il periodo della messa in acqua; e il rimanente prima della messa in acqua del 1594.
2. I nuovi prezzi del legname consegnato saranno:
 - 7 lire per ogni *borone* sano e della misura concordata, con circonferenza da cm 52 circa in su;
 - carantani 42 per ogni *refuso* e per ogni *borone* con circonferenza da cm 43 a cm 52 circa;
 - fiorini 25 ogni cento di *bore* della misura concordata.

²³ Cioè rilasciare quietanza di aver rispettato i termini del contratto.

3. Il Partel consegnerà gratuitamente ai mercanti, per la messa in acqua del 1594, 6 *boroni*, a pagamento dei danni da essi patiti per la ritardata consegna²⁴.
4. Se il Partel non avrà consegnato per la messa in acqua del 1594 quanto dovuto, dovrà rifondere i danni, quantificati in fiorini 2 per ogni *borone*.
5. Il Partel deve presentare entro 3 giorni una persona che si faccia garante per l'eventuale pagamento dei danni da parte sua.
6. Quando il legname sarà tutti in acqua, i mercanti dovranno rilasciare al Partel la liberatoria per compiuta consegna.
7. Le spese dell'arbitrato sono a carico dei mercanti.

24 Per un controvalore di 42 lire, cioè 8 *ragnesi* e 2 lire.